REGOLAMENTO (CE) N. 3028/95 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1995

relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPER

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1975/95 del Consiglio, del 4 agosto 1995, relativo ad azioni di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodotti agricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essere ottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili a seguito di misure d'intervento;

considerando che per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetture di frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni più vantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamento dell'aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, in applicazione degli articoli 15 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (?);

considerando che è opportuno prevedere l'applicazione del regolamento (CE) n. 2009/95 della Commissione (%), che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1975/95, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, sotto riserva delle disposizioni specifiche del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per la fornitura di un massimo di 2 000 tonnellate di succhi di frutta e 1 000 tonnellate di confetture di frutta, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste nel regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, nonché in conformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

La fornitura comprende:

- a) la consegna di tali derrate alimentari allo stadio fob stivato della nave, come indicato nell'allegato I. La capacità di carico del porto proposto dovrà essere come minimo pari a 1 000 tonnellate al giorno.
- b) il condizionamento e la marcatura del prodotto, conformemente alle disposizioni dell'allegato I.
- c) la messa a disposizione della merce durante un periodo di 30 giorni a decorrere della data fissata nell'allegato I per la fomitura.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2009/95 le offerte dovranno essere presentate all'indirizzo seguente:

Commissione delle Comunità europee FEAOG-Garanzia Divisione VI/G.2 Ufficio 10/05 o 10/08 rue de la Loi/Wetstraat 130 B-1049 Bruxelles

Il termine per la presentazione delle offerte scade il 15 gennaio 1996 alle ore 17.00 (ora di Bruxelles).

Nel caso di non accettazione delle offerte il 15 gennaio 1996, un secondo termine per la presentazione delle offerte scade il 25 gennaio 1996 alle ore 12.00 (cra di Bruxelles).

In tal caso tutte le date previste nell'allegato I sono da riportare di dieci giorni.

- L'offerta del concorrente deve indicare, per ogni partita, il quantitativo totale di frutta, ritirata dal mercato conformemente agli articoli 15 e 15 bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 che egli si impegna:
- a) a prendere in carico presso le organizzazioni dei produttori interessate, in pagamento di ogni spesa che comporta la fornitura fino allo stadio di messa a disposizione, così come definito all'articolo 2;
- b) a non rimettere tali prodotti sul mercato della frutta fresca.

L'offerta deve essere espressa in peso netto, per ognuno dei prodotti oggetto dell'offerta.

La cauzione di gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto f) del regolamento (CE) n. 2009/95, è fissata a 25 ECU/t di prodotto da fornire.

GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 2. GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

^{(&#}x27;) GU n. L 196 del 19. 8. 1995, pag. 4.